Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno 69° **Roma - Mercoledì, 18 aprile 1928 - Anno VI** **Numero 92**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

USO DEI CONTI CORRENTI POSTALI NEI PAGAMENTI DELLO STATO ED ALLO STATO

In esecuzione del R. decreto-legge 22 dicembre 1927, n. 2609, è stato aperto, con effetto dal 1° marzo 1928, un conto corrente postale a favore della Tesoreria Centrale e di ciascuna Sezione della R. Tesoreria Provinciale, in modo che i correntisti potranno ottenere che le somme ad essi dovute dallo Stato vengano accreditate al loro conto corrente e potranno, con semplice postagiro, effettuare versamenti alla Tesoreria. I non correntisti, invece, potranno versare le somme da loro dovute alla Tesoreria, presso qualsiasi Ufficio postale.

Il citato decreto-legge, con le disposizioni relative al pagamento delle imposte dirette, della tassa scambi e di altri tributi mediante postagiro e con quelle riguardanti il pagamento, in conto corrente postale, degli affitti di immobili urbani, degli stipendi e delle pensioni, è destinato, in breve, ad aumentare il numero dei correntisti e ad accrescere il volume delle operazioni in conto corrente postale.

L'utilità dell'apertura di un conto corrente, per le aziende e per i singoli cittadini, è tanto maggiore quanto più grande è il numero dei correntisti; onde è che, a seguito del previsto incremento dei conti correnti postali, risulteranno anche più apprezzabili i benefici del postagiro, quali: l'eliminazione dei rischi inerenti al materiale invio del denaro o di titoli equivalenti; il risparmio di tempo derivante dall'evitare l'accesso agli sportelli degli Uffici contabili, per le riscossioni e per i pagamenti; la precostituzione di una prova scritta degli avvenuti pagamenti, all'infuori delle quietanze dei creditori.

Il largo impiego del postagiro, inoltre, realizzando la possibilità di compiere una grande quantità di transazioni senza l'uso effettivo della moneta, si traduce in un evidente vantaggio per l'economia del Paese.

L'utile individuale ed il vantaggio della generalità concorreranno, adunque, alla maggiore diffusione del postagiro, assecondando l'impulso ad uno sviluppo sempre più rapido ed ordinato, della nostra economia.

L'apertura del conto corrente postale può essere ottenuta, con tenue spesa, presso qualsiasi Ufficio postale del Regno.

TUTTI I VERSAMENTI DI SOMME AL CASSIERE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO per inserzioni, abbonamenti, acquisti di pubblicazioni o per altri motivi, DEBBONO ESSERE FATTI A MEZZO DI POSTAGIRO AL C/C 1-2640.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione **1148.**

REGIO DECRETO 11 aprile 1928, n. **736.**

Amnistia e condono di pene in Tripolitania.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 8 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto il R. decreto 20 marzo 1913, n. 289, che approva l'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica, e il decreto Luogotenenziale 15 aprile 1917, n. 938;
Visti gli articoli 86 e 87 Codice penale e 589 e 591 Codice di procedura penale;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di accordo con quello per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' conceduta amnistia in Tripolitania:

a) per i delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione o della detenzione non superiore nel massimo ad un anno, ovvero della multa, sola o congiunta ad una di dette pene, non superiore nel massimo a L. 2000;

b) per le contravvenzioni prevedute nel Codice penale e nelle leggi speciali.

Art. 2.

Salvo il disposto dell'articolo precedente, sono condonate in Tripolitania tutte le pene restrittive della libertà personale non superiori ad un anno e le pene pecuniarie, sole o congiunte alle dette pene restrittive, non superiori a L. 2000, e di altrettanto sono ridotte le altre, inflitte o da infliggersi per reati avvenuti anteriormente alla data del presente decreto.

L'indulto si ha come non conceduto quando chi ne ha beneficiato commetta un delitto entro il termine di anni cinque dalla data del provvedimento che lo applica: e in tal caso si procede al cumulo delle pene a norma del Codice penale.

Art. 3.

Per i reati militari, la misura delle pene restrittive della libertà personale indicata negli articoli precedenti è elevata a due anni.

I benefici anzidetti non si applicano trattandosi del reato di diserzione.

Art. 4.

La misura delle pene stabilite per la concessione della amnistia e dell'indulto è raddoppiata per le donne, i minori di anni 18 e per coloro che abbiano superato gli anni 70.

Art. 5.

Sono esclusi dai benefici conceduti con le presenti disposizioni coloro che alla data del presente decreto erano sottoposti alla vigilanza speciale della pubblica sicurezza o all'ammonizione, o avevano riportato due condanne per delitti a pena restrittiva della libertà personale, una delle quali superiore a tre mesi.

Art. 6.

I benefici conceduti con gli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui la pena restrittiva della libertà personale o quella pecuniaria sia accompagnata dalla interdizione dai pubblici uffici o dalla sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.

Art. 7.

Il presente decreto non si applica ai reati preveduti nelle leggi finanziarie.

Art. 8.

L'efficacia del presente decreto si estende ai reati preveduti e commessi a tutto il giorno precedente la data del decreto medesimo.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 114. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1149.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 687.

Approvazione della nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione della Giunta provinciale amministrativa di Venezia in data 5 dicembre 1927, con la quale veniva stabilita una nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Venezia, in sostituzione della tariffa annessa al vigente regolamento provinciale approvato con Nostro decreto 21 gennaio 1926;

Veduto l'art. 8 della legge 26 luglio 1868, n. 4513;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvata la nuova tariffa per l'applicazione della tassa sul bestiame nei Comuni della provincia di Venezia, deliberata da quella Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 5 dicembre 1927, in sostituzione della tariffa annessa al vigente regolamento provinciale approvato con R. decreto 21 gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 90. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1150.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 698.

Riunione dei comuni di Cavaglietto e Cavaglio di Agogna in un unico Comune con capoluogo Cavaglio di Agogna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Cavaglietto e Cavaglio di Agogna, in provincia di Novara, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Cavaglio di Agogna.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 100. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1151.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 699.

Riunione dei comuni di Pagno, Brondello e Castellar in un unico Comune con capoluogo Pagno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di Pagno, Brondello e Castellar, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con capoluogo Pagno.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 101. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1152.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 700.

Riunione dei comuni di San Michele Mondovì e Monasterolo Cassoto in un unico Comune con capoluogo San Michele Mondovì.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I comuni di San Michele Mondovì e Monasterolo Cassoto, in provincia di Cuneo, sono riuniti in unico Comune con capoluogo San Michele Mondovì.

Le condizioni di tale unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 102. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1153.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 702.

Aggregazione del comune di San Giacomo degli Schiavoni a quello di Termoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di San Giacomo degli Schiavoni è aggregato a quello di Termoli.

Le condizioni di tale aggregazione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto di Campobasso, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, il Guardasigilli: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 104. — CASATI

Numero di pubblicazione **1154.**

REGIO DECRETO 1° marzo 1928, n. **697.**

Rilascio di certificati d'idoneità alla conduzione di aziende rurali private ad agenti agrari sprovvisti di diploma professionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;

Considerato che in un numero notevolissimo di aziende rurali private la direzione tecnica trovasi affidata a persone le quali non hanno assolto un regolare corso di studi professionali di agricoltura;

Ritenuto che molte di queste persone, per quanto sprovviste di diploma professionale, hanno dato, tuttavia, prove di sufficiente capacità tecnica e che pertanto, nell'interesse stesso della produzione, convenga offrire ad esse la possibilità di un riconoscimento della loro idoneità alle funzioni in effetti esercitate, e ciò anche ai fini della loro partecipazione ai Sindacati dei tecnici agricoli;

Visti i voti in questo senso formulati dall'organizzazione nazionale dei Sindacati dei tecnici agricoli;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto, si trovino ad occupare, da almeno un biennio, in aziende private, posti di direttore, condirettore, agente e sotto agente agrario, senza essere forniti di diploma professionale riconosciuto (licenza di già Scuola pratica o speciale di agricoltura, Regia o pareggiata, di Scuola pratica di agricoltura consorziale, diploma di perito agrario o titolo professionale superiore) è accordata la facoltà di richiedere un certificato di idoneità alla conduzione di aziende agrarie private.

Rispetto agli agenti agrari, sforniti di diploma professionale riconosciuto, il possesso del suddetto certificato è condizione necessaria per l'appartenenza all'organizzazione sindacale dei tecnici agricoli, legalmente riconosciuta.

Art. 2.

Il certificato d'idoneità viene rilasciato in seguito ad esame dei titoli dell'aspirante, da parte di una Commissione tecnica, ed a visita, da parte della Commissione stessa, dell'azienda agraria cui esso è addetto.

Quando l'aspirante, pur essendo nell'esercizio professionale da almeno un biennio, si trovi nell'azienda presso la quale presta attualmente servizio da meno di un anno, la Commissione dovrà sottoporlo ad interrogatori e prove pratiche dirette ad accertare che egli possiede le cognizioni indispensabili a condurre in modo normale un fondo agrario.

Art. 3.

La Commissione, di cui al precedente articolo, è costituita dal direttore della Regia scuola agraria media della circoscrizione in cui si trova l'azienda da visitare; dal direttore della Cattedra ambulante di agricoltura della Provincia e da due tecnici agricoli designati dalla organizzazione sindacale dei tecnici agricoli, dei quali uno laureato in scienze agrarie e uno diplomato di Scuola di agricoltura di grado medio, esercente la professione di agente rurale.

Il direttore della Regia scuola agraria media può farsi sostituire nella Commissione da uno dei professori addetti alla Scuola stessa e il direttore della Cattedra da un direttore o reggente di sezione.

Non è ammessa la contemporanea sostituzione dei detti due membri.

La Commissione è presieduta dal direttore della Regia scuola agraria media della circoscrizione.

Quando il direttore della Scuola agraria media non ne faccia parte, la presidenza della Commissione sarà assunta dal direttore della Cattedra ambulante del capoluogo.

In caso di parità di voti nelle decisioni della Commissione, prevale il voto del presidente.

Nessuno può sottoporsi a giudizio più di una volta.

Non è ammesso ricorso contro giudizi della Commissione.

Art. 4.

Quando si tratti di aspiranti che esercitano, nella Provincia in cui si trovano alla data della presentazione della domanda, da oltre un quinquennio, con risultati notoriamente favorevoli e regolarmente documentati, la Commissione potrà delegare — purchè la decisione sia unanime — ad uno dei suoi membri l'incarico della visita dell'azienda agraria di cui all'art. 2.

Art. 5.

Le domande di ammissione al giudizio per la concessione del certificato di idoneità saranno rimesse per il tramite dei rispettivi Sindacati tecnici agricoli al direttore della Regia scuola agraria media della circoscrizione, al quale spetta il rilascio e la consegna dei certificati.

Art. 6.

Le spese tutte per il funzionamento della Commissione, comprese quelle di visita, fanno carico agli aspiranti al certificato di idoneità, i quali sono tenuti ad effettuare un deposito, presso la Regia scuola agraria media della circoscrizione, nella misura stabilita dal direttore, dopo che avranno avuto comunicazione dell'accettazione della rispettiva domanda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1º marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 99. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1155.

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1928, n. 738.

Trattamento doganale delle materie tartariche alla esportazione.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e modificata con R. decreto-legge 11 luglio 1923, n. 1545;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare il trattamento doganale delle materie tartariche all'esportazione;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella tariffa dei dazi di esportazione sono introdotte le seguenti modificazioni:

Numero e lettera della tariffa	Denominazione delle merci	Unità	Dazio di uscita — Lire - Cent.
736	Tartaro greggio e gruma di botte contenenti in bitartrato potassico:		
a	fino a 35 per cento . . .	Quintale	20 —
b	più di 35 per cento . . .	Id.	24 —
737	Feccia di vino, contenente in bitartrato potassico:		
a	fino a 35 per cento . . .	Id.	20 —
b	più di 35 per cento . . .	Id.	24 —
739	Tartrato di calcio.	Id.	24 —

Art. 2.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 137. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1156.

REGIO DECRETO 18 marzo 1928, n. 701.

Aggregazione del comune di Ghevio a quello di Meina, del comune di Fosseno a quello di Nebbiuno, e riunione dei comuni di Colazza, Corciago, Pisano e Tapigliano in un unico Comune con capoluogo e denominazione Pisano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo col R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 383;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono disposti i seguenti mutamenti di circoscrizioni comunali in provincia di Novara:
a) il comune di Ghevio è aggregato a quello di Meina;
b) il comune di Fosseno è aggregato a quello di Nebbiuno;
c) i comuni di Colazza, Corciago, Pisano e Tapigliano sono riuniti in unico Comune con capoluogo e denominazione Pisano.

Art. 2.

Le condizioni della unione dei Comuni sopra indicati, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, saranno determinate dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 103. — CASATI.

Numero di pubblicazione 1157.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 732.

Autorizzazione al comune di Cornedo a modificare la propria denominazione in quella di « Cornedo Vicentino ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza 28 gennaio 1928 con la quale il commissario prefettizio per la provvisoria amministrazione del comune di Cornedo, in esecuzione della propria deliberazione, in data 26 dicembre 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione del comune in quella di « Cornedo Vicentino »;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione Reale per la straordinaria amministrazione della provincia di Vicenza con la deliberazione in data 11 gennaio 1928, adottata con i poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Cornedo, in provincia di Vicenza, è autorizzato a modificare la propria denominazione in quella di « Cornedo Vicentino ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 129. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1158.

REGIO DECRETO 8 marzo 1928, n. 724.

Modificazioni al R. decreto 7 marzo 1926, n. 626, relativo alla erogazione dei fondi per i danni arrecati dal terremoto del 1921 in Eritrea.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 626, che approva le norme per la erogazione dei fondi concessi per la riparazione dei danni arrecati dai terremoti del 1921 alla Colonia Eritrea, destinandoli alla ricostruzione della città di Massaua;

Ritenuta la necessità di apportare alcune varianti relativamente alle modalità per la estinzione dei mutui concessi ai danneggiati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 8 del R. decreto 7 marzo 1926, n. 626, è abrogato e sostituito dal seguente articolo:

« La differenza tra il sussidio concesso dal Governo della Colonia, aumentato del 25 per cento di cui all'art. 6, e il valore della nuova costruzione, o dell'importo delle riparazioni, sarà anticipata dal Governo stesso sotto forma di un mutuo al proprietario dell'immobile, e dovrà essere da questi rimborsata in trenta annualità fisse, comprensive dell'interesse al 4 per cento e della quota di ammortamento, pari ciascuna al 6 per cento della somma mutuata.

« Le annualità cominceranno a decorrere un anno dopo la effettiva consegna dello stabile al proprietario o dopo la ultimazione dei lavori ».

Art. 2.

Il presente decreto si applicherà tanto ai mutui concessi in applicazione del R. decreto 7 marzo 1926, n. 626, quanto a quelli da concedere cogli ulteriori fondi che fossero dati per la ricostruzione di Massaua, salvo che non fosse diversamente stabilito dai provvedimenti relativi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 121. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1159.

REGIO DECRETO 15 marzo 1928, n. 731.

Autorizzazione alla borgata Mazzarelli del comune di Ragusa a cambiare la propria denominazione in quella di « Marina di Ragusa ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta l'istanza in data 7 febbraio 1928 con la quale il podestà di Ragusa, in esecuzione della propria deliberazione in data 18 agosto 1927, chiede l'autorizzazione a modificare la denominazione della borgata « Mazzarelli » in quella di « Marina di Ragusa »;

Visto il parere favorevole espresso dal commissario straordinario per la temporanea amministrazione della provincia di Ragusa con deliberazione 13 settembre 1927, adottata con i poteri del Consiglio;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' autorizzato il cambiamento della denominazione della borgata « Mazzarelli » del comune di Ragusa in quella di « Marina di Ragusa ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 128. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1160.**

REGIO DECRETO-LEGGE 5 aprile 1928, n. 737.

Provvedimenti fiscali a favore della città e del territorio di Fiume.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, e le modificazioni seguenti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di concedere speciali agevolezze fiscali alla città di Fiume, allo scopo di promuoverne il risorgimento economico;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per la durata di due anni, a datare dalla entrata in vigore del presente decreto, è data facoltà al Ministro per le finanze, di concerto col Ministro per l'economia nazionale, di accordare l'importazione in franchigia da diritti di confine, dei macchinari e materiali, destinati all'impianto ed all'ampliamento e trasformazione degli stabilimenti industriali, che sorgeranno od esistono nella città di Fiume, compreso il recinto del Punto franco, e nel territorio annesso all'Italia col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

Art. 2.

Agli opifici tecnicamente organizzati, che si impianteranno entro il 30 settembre 1931 nella città di Fiume e nel territorio annesso all'Italia col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sopra citato, sono inoltre estese le disposizioni contenute nell'art. 3 della legge 15 luglio 1906, n. 383, comma 1 e 2, che concedono ai nuovi impianti suddetti, per un decennio dalla loro attivazione, l'esenzione dalla imposta di ricchezza mobile sui relativi redditi industriali, nonchè l'esenzione dalle imposte e sovrimposte sui fabbricati e sui terreni, che formano parte integrante degli opifici.

Uguale esenzione decennale è concessa, con decorrenza dal 1° gennaio 1928, agli opifici nuovi tecnicamente organizzati, attivati dopo il 10 ottobre 1923, ma anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto-legge.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 136. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione **1161.**

REGIO DECRETO-LEGGE 18 marzo 1928, n. 742.

Varianti alla legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, disposizioni riguardanti la costituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di Udine, e norme integrative della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 5 agosto 1927, n. 1539, contenente varianti alla legge suddetta;

Visti i Regi decreti 19 ottobre 1923, n. 2316, e 30 dicembre 1923, n. 2903, sull'ordinamento giudiziario militare;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adeguare il numero degli ufficiali di Stato Maggiore alle esigenze dei nuovi comandi; di soprassedere, fino a nuova disposizione, alla istituzione del Tribunale militare territoriale per il Corpo d'armata di nuova formazione (Udine) e di disciplinare con norme integrative l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 11 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Art. 11. — Il numero degli ufficiali di Stato Maggiore è il seguente:

Colonnelli	34
Tenenti colonnelli e maggiori	170
Capitani	146
	350

« Non sono compresi nella tabella precedente gli ufficiali di Stato Maggiore in servizio presso il Ministero.

« Gli ufficiali indicati nei precedenti commi appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva ».

Art. 2.

Nell'ordinamento dell'Arma dei carabinieri Reali, di cui ai Regi decreti-legge 16 maggio 1926, n. 855 — convertito nella legge 21 novembre 1926, n. 2147 — e 8 maggio 1927, n. 679 — convertito nella legge 18 dicembre 1927, n. 2415 — alla « Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali » è sostituita:

« 1 Scuola centrale carabinieri Reali ».

Art. 3.

L'art. 13 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, è sostituito dal seguente:

« Art. 13. — Le scuole militari comprendono:

1° Collegi militari;

2° Regia accademia di fanteria e cavalleria e Regia accademia di artiglieria e genio;

3° Scuola di applicazione di fanteria e Scuola di applicazione di artiglieria e genio;

4° Scuola di applicazione di cavalleria;

5° Scuole allievi ufficiali di complemento e scuole allievi sottufficiali;

6° Scuole centrali;

7° Scuola di guerra;

8° Scuola di tiro di artiglieria;

9° Scuola di applicazione di sanità militare.

« Il numero dei collegi militari, quello delle scuole allievi ufficiali di complemento e delle scuole allievi sottufficiali e l'ordinamento di ciascuna scuola militare sono stabiliti per decreto Reale ».

Art. 4.

Fino a nuova disposizione è sospesa l'istituzione del Tribunale militare territoriale del Corpo d'armata di Udine e rimane immutata a tutti gli effetti l'attuale giurisdizione dei Tribunali militari territoriali di Verona e di Trieste.

Art. 5.

Gli ufficiali di cui agli articoli 119 e 120 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, i quali — essendo stati promossi al grado di tenente colonnello prima dell'applicazione dei vantaggi previsti da detti articoli o in applicazione dei vantaggi medesimi, o promossi al grado di maggiore a scelta per esami anteriormente all'epoca della predetta applicazione, o promossi al grado di maggiore in modo che dalla data della pubblicazione di tale promozione alla data della loro entrata nel primo settimo del ruolo organico dei maggiori della propria arma intercedano meno di due anni — non poterono o non potranno compiere il biennio di comando di riparto, necessario per il richiamo nel Corpo di Stato Maggiore, in tempo utile per fruire in tutto o in parte del vantaggio contemplato dall'art. 82 della predetta legge, fruiranno del vantaggio medesimo, se richiamati nel Corpo di Stato Maggiore, mediante spostamento di posti nel ruolo. Tale spostamento sarà determinato, a giudizio del Ministro per la guerra, considerando i suindicati ufficiali come promossi al grado di tenente colonnello all'atto in cui raggiunsero o raggiungeranno il primo settimo sopra specificato, beninteso sempre nei limiti concessi alla scelta dall'art. 61 della legge citata.

Avverso alle decisioni del Ministro non è ammesso ricorso o gravame alcuno.

Art. 6.

Il trattamento di cui al precedente articolo è esteso anche agli ufficiali richiamati nel Corpo di Stato Maggiore, i quali, per comprovate ed eccezionali esigenze di servizio che abbiano impedito il tempestivo compimento del biennio di comando di riparto necessario pel richiamo, si siano trovati a maturare con ritardo, in relazione all'epoca della loro entrata nel primo settimo del ruolo organico dei maggiori della propria arma, il diritto al vantaggio contemplato dall'art. 82 della predetta legge. Tale provvedimento potrà essere adottato, a giudizio insindacabile del Ministro per la guerra, soltanto quando il ritardo nel compimento del prescritto periodo di comando sia stato preventivamente autorizzato dal Ministro per la guerra a seguito dell'accertamento dei motivi di servizio suindicati.

Art. 7.

I tenenti colonnelli che non hanno sostenuto gli esami prescritti per l'idoneità alla carica di direttore dei depositi allevamento quadrupedi e che in tale carica sono stati confermati in virtù dell'art. 13 del R. decreto-legge 20 gennaio 1927, n. 119, dovranno essere sottoposti agli esami stessi per poter conseguire la promozione al grado superiore.

Tale disposizione ha effetto dalla data di entrata in vigore del predetto Regio decreto-legge.

Art. 8.

I capitani d'artiglieria o del genio che abbiano superato gli esami finali del corso superiore tecnico d'artiglieria o quelli del corso superiore tecnico del genio e siano stati definitivamente assegnati ai rispettivi servizi tecnici o degli specialisti del genio, sono promossi in ciascun anno a scelta, in ordine di anzianità, non appena entrino nel primo quindicesimo dei rispettivi ruoli di anzianità e nel limite dei posti riservati alla scelta da capitano a maggiore a norma dell'art. 57 della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Il giudizio d'avanzamento a scelta sarà pronunciato per i suddetti ufficiali quando vengano ad essere compresi nel primo terzo del proprio ruolo.

Art. 9.

Ai quattro ultimi commi dell'art. 4 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, quale risulta modificato dall'art. 1 del R. decreto-legge 4 novembre 1926, n. 1917, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico d'artiglieria, sono sostituiti i seguenti:

« Al termine del primo anno di corso coloro che avranno superato gli esami delle materie d'insegnamento impartite in detto anno saranno promossi al grado di tenente di complemento col quale compiranno il secondo anno di corso.

« Quelli che saranno dichiarati idonei alla fine del secondo anno di corso verranno nominati, anche se abbiano superato il limite di età di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 17 giugno 1926, n. 1144, tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma di artiglieria, col quale grado compiranno l'anno di insegnamento pratico presso la direzione superiore del servizio tecnico d'artiglieria ed eventualmente presso qualche stabilimento od ente dell'arma, e saranno inscritti nel relativo ruolo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di promozione al grado di tenente di complemento.

« Coloro che risultassero non idonei alla fine del secondo anno di corso saranno ammessi a ripetere gli esami, nei quali siano stati riprovati, in conformità delle norme che regolano il corso superiore tecnico d'artiglieria e, se appro-

vati, alla fine dell'anno di prova pratica saranno nominati tenenti in servizio permanente effettivo nell'arma di artiglieria, anche se abbiano superato il predetto limite di età, e saranno inscritti nel relativo ruolo con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di promozione al grado di tenente di complemento, subito dopo quelli risultati idonei alla fine del secondo anno di corso.

« L'ordine di anzianità relativa per i tenenti nominati come sopra sarà determinato dalla graduatoria di merito riportata dai singoli al termine degli esami sostenuti alla fine del primo biennio di insegnamento teorico o degli esami di riparazione, ai quali fossero stati rinviati.

« Quelli infine che risultassero non idonei al termine della prova pratica del terzo anno cesseranno dal servizio permanente effettivo e saranno inscritti d'ufficio, col loro grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento.

« Alla fine del corso pratico sarà stabilita definitivamente l'anzianità relativa degli ufficiali predetti, determinandola in base alla media tra i voti riportati nella graduatoria al termine del corso teorico e la metà di quelli riportati nella graduatoria al termine del corso pratico ».

Art. 10.

All'art. 2 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, è sostituito il seguente:

« Sono assegnati al servizio suddetto ufficiali generali, ufficiali superiori e capitani specialisti del genio.

« Le cariche che detti ufficiali ricoprono, il loro numero e il grado che occorre rivestire per coprire ciascuna di esse risultano dalla seguente tabella organica:

Numero d'ordine	Carica	Grado	Numero
1°	Direttore superiore . .	Tenente generale del genio o maggior generale del genio (1) . . .	1
2°	Maggior generale addetto	Maggior generale del genio (1)	1
3°	Direttori principali . .	Colonnelli	3
4°	Direttori, capi servizio, insegnanti	Colonnelli o tenenti colonnelli	6
5°	Vice-direttori, capi sezione, insegnanti	Tenenti colonnelli, maggiori o capitani	49
6°	Addetti		
			60

(1) I gradi di tenente generale del genio e di maggior generale del genio corrispondono, agli effetti dello stato e dell'avanzamento, rispettivamente a quelli di generale di divisione o di generale di brigata.

« Il numero degli ufficiali specialisti del genio può essere variato, in relazione alle esigenze dei servizi, con disposizione da inserire nella legge di bilancio ».

Art. 11.

Al primo comma dell'art. 4 del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, è sostituito il seguente:

« L'assegnazione agli specialisti del genio è definitiva. Gli ufficiali però continuano a rimanere nel ruolo dell'arma, ne seguono le sorti e procedono nella carriera con gli ufficiali del ruolo medesimo, con le eccezioni di cui all'articolo seguente ».

Art. 12.

All'art. 9 (disposizioni transitorie) del R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2122, è sostituito il seguente:

« Gli ufficiali del genio che desiderino essere assegnati definitivamente agli specialisti potranno farne domanda sino a tutto il 30 giugno 1928.

« Apposita Commissione nominata per decreto Ministeriale, esaminate le domande e tenuti presenti i servizi prestati da ciascun ufficiale, proporrà quali di essi possano ottenere l'assegnazione agli specialisti. Giudicherà definitivamente ed inappellabilmente il Ministro per la guerra.

« Gli ufficiali prescelti rimarranno definitivamente assegnati agli specialisti del genio anche senza aver frequentato il corso superiore tecnico del genio.

« In questa prima assegnazione le cariche di addetto saranno ricoperte per un numero non superiore ai tre quarti di quello stabilito dalla tabella di cui all'art. 2, rimanendo l'altro quarto devoluto agli ufficiali che supereranno il corso superiore tecnico del genio.

« Potranno inoltre essere ammessi a presentare domanda, con le norme che verranno all'uopo fissate dal Ministero, anche i tenenti del genio, siano oppur no inscritti sul quadro d'avanzamento, rimanendo peraltro inteso che i riconosciuti idonei dalla Commissione non potranno ottenere l'assegnazione definitiva agli specialisti se non all'atto in cui conseguano il grado di capitano ».

Art. 13.

Il trattamento previsto dall'art. 1 e seguenti del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, si deve intendere applicabile esclusivamente agli ufficiali che avevano acquisito il diritto a pensione vitalizia o ad assegno di congedo provvisorio al 1° aprile 1925 e non è quindi estensibile agli ufficiali che non avevano raggiunto, all'atto della cessazione dal servizio permanente effettivo, il limite minimo degli anni prescritti per conseguire il diritto ad una pensione o ad un qualsiasi assegno vitalizio.

Art. 14.

I tenenti colonnelli di complemento, che con tale grado o con quello di tenente colonnello della milizia territoriale abbiano comandato nella guerra 1915-1918 non oltre la data dell'armistizio il reggimento o unità equivalente per almeno sei mesi in zona di operazioni, possono, in deroga all'art. 97 della legge 11 marzo 1926, n. 398, conseguire, se idonei, la promozione al grado di colonnello, salva sempre l'applicazione dell'art. 92 della legge medesima.

I tenenti colonnelli di cui sopra, che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1928 - *Anno VI*
Atti del Governo, registro 271, *foglio* 138. — SIROVICH.

Numero di pubblicazione 1162.

REGIO DECRETO-LEGGE 6 aprile 1928, n. 743.

Nuove norme per i rapporti contrattuali relativi alla fornitura del gas.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 746, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, relativo alla proroga del R. decreto-legge 25 gennaio 1920, n. 50, concernente le norme per la fornitura del gas;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di regolare con nuove norme i rapporti contrattuali relativi alla fornitura del gas, da parte di privati e società, in dipendenza delle mutate condizioni del mercato;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le norme contrattuali concernenti fornitura di gas per usi pubblici e privati sono sottoposte, qualunque sia la data di stipulazione del contratto, indipendentemente da qualsiasi termine od accordo, ed anche quando sia intervenuta decisione della Commissione centrale per il servizio del gas, a revisione straordinaria, ove ne sia fatta richiesta dai concessionari del servizio della fornitura del gas o dai rispettivi Comuni concedenti.

Art. 2.

Il concessionario od il Comune, che intenda provocare la revisione, consentita dal precedente articolo, deve produrre istanza alla Commissione centrale per il servizio del gas entro il 30 maggio 1928, dandone contemporaneamente comunicazione all'altra parte, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 3.

A modifica dell'art. 7 del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 746, la Commissione centrale per il servizio del gas è costituita come segue:

a) da un consigliere di Stato con funzioni di presidente;

b) da un funzionario del Ministero dell'economia nazionale;

c) da un funzionario del Ministero dell'interno;

d) da due esperti dell'industria del gas;

e) da un membro nominato dal concessionario e da un membro nominato dal Comune interessato.

I membri di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*) sono nominati con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto con quello per l'interno.

Detto decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le parti sono tenute a procedere alla nomina di cui alla lettera *e*) ed a darne comunicazione alla segreteria della Commissione, entro il termine da stabilirsi dal presidente di essa.

Ove il concessionario o il Comune non proceda alla nomina di sua spettanza, entro il termine prescritto, vi provvederà, su richiesta del presidente della Commissione, il presidente del Consiglio di Stato.

Alla Commissione sarà aggregato, con voto consultivo, un funzionario della Ragioneria generale da designarsi dal Ministro per le finanze.

Art. 4.

Le decisioni della Commissione centrale, in dipendenza dell'art. 1 del presente decreto, dovranno essere emanate entro il 31 ottobre 1928 ed avranno vigore dalla data della comunicazione alle rispettive parti interessate.

Esse sostituiranno, per tutta la durata della convenzione col Comune, le disposizioni contrattuali originarie o le decisioni di revisione che fossero già intervenute; le stesse saranno esecutive e non suscettibili di alcun gravame.

Art. 5.

La Commissione centrale può, durante il periodo in cui avrà vigore la sua decisione, presa in applicazione dell'articolo 1, deferire ad un Collegio peritale locale la periodica determinazione dei prezzi del gas, con l'aggiornamento dei diversi elementi variabili che concorrono alla determinazione stessa, in base alla formula da essa stabilita.

Tale Collegio è nominato, ogni anno, con decreto del prefetto della Provincia ed è composto:

a) di un funzionario dell'Amministrazione dell'interno, con funzioni di presidente;

b) di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale;

c) di un funzionario di ragioneria dell'Amministrazione dell'interno;

d) di un rappresentante del Comune interessato;

e) di un rappresentante del concessionario.

Art. 6.

Nulla è innovato alle disposizioni del R. decreto-legge 4 maggio 1924, n. 746, in quanto non sia in contrasto con le norme di cui al presente decreto.

Art. 7.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 aprile 1928 - Anno VI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 aprile 1928 - Anno VI
Atti del Governo, registro 271, foglio 151. — CASATI.

DECRETO MINISTERIALE 6 marzo 1928.
Compensi daziari per navi destinate a linee sovvenzionate.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 5 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123;

Decreta:

Nel caso in cui i costruttori, avvalendosi della facoltà concessa nel secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2123, abbiano variato gli elementi contenuti nelle dichiarazioni di costruzione originarie, aumentando il quantitativo dei materiali metallici che essi intendono commettere a produttori nazionali, il compenso daziario per la differenza in più sarà calcolato, agli effetti della determinazione del cambio, tenendo conto della data della dichiarazione suppletiva resa a termini del 3° comma del citato art. 3 del R. decreto-legge n. 2123.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 6 marzo 1928 - Anno VI

Il Ministro: CIANO.

DECRETO MINISTERIALE 5 aprile 1928.
Estensione al comune di Bologna delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduto il R. decreto-legge 17 febbraio 1927, n. 223, convertito nella legge 12 gennaio 1928, n. 29;

Ritenuta la necessità di addivenire ad un migliore ordinamento e ad una più spedita azione degli uffici e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione comunale di Bologna;

Decreta:

Sono estese all'Amministrazione comunale di Bologna le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 16 dicembre 1926, n. 2123.

Il termine di cui al 1° comma dell'art. 1 di detto decreto, decorre, per l'Amministrazione suddetta, dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 5 aprile 1928 - Anno VI

Il Capo del Governo, Ministro per l'interno:
MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1928.
Autorizzazione alla Banca cooperativa di credito, in Catanzaro, ad istituire una filiale in Petilia Policastro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Banca cooperativa di credito, società anonima, con sede in Catanzaro, è autorizzata ad istituire una propria filiale in Petilia Policastro (Catanzaro).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 12 aprile 1928.
Autorizzazione alla Banca d'America e d'Italia con sede in Roma, ad istituire filiali in Molfetta e Toritto (Bari).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i Regi decreti-legge 7 settembre 1926, n. 1511, e 6 novembre 1926, n. 1830, convertiti nelle leggi 23 giugno 1927, nn. 1107 e 1108, recanti provvedimenti sulla tutela del risparmio;
Sentito l'Istituto di emissione;
Di concerto col Ministro per l'economia nazionale;

Decreta:

La Società anonima per azioni, Banca d'America e d'Italia, con sede in Roma, è autorizzata ad istituire proprie filiali in Molfetta e Toritto (Bari).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 aprile 1928 - Anno VI

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Ministro per l'economia nazionale:
BELLUZZO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite

del 17 aprile 1928 - Anno VI

Francia	74.59	Belgrado	33.35
Svizzera	365.15	Budapest (Pengo)	3.315
Londra	92.502	Albania (Franco oro)	364.10
Olanda	7.645	Norvegia	5.055
Spagna	318.62	Russia (Cervonetz)	97 —
Belgio	2.645	Svezia	5.09
Berlino (Marco oro)	4.533	Polonia (Sloty)	213 —
Vienna (Schillinge)	2.67	Danimarca	5.065
Praga	56.30	Rendita 3,50 %	75.55
Romania	11.95	Rendita 3,50 % (1902)	69 —
Peso argentino Oro	18.345	Rendita 3 % lordo	46.65
Peso argentino Carta	8.07	Consolidato 5 %	86.05
New York	18.94	Littorio 5 %	86.20
Dollaro Canadese	18.925	Obbligazioni Venezie 3,50 %	78.225
Oro	365.45		

ROSSI ENRICO, *gerente*.

Roma - Stabilimento Poligrafico dello Stato.